

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	339
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (<i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (481-B)	339
PRESIDENTE	339, 340, 341
GIRAUDO, <i>Relatore</i>	339
TURCHI	340, 341
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	340
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	342

La seduta comincia alle 10,40.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Calandrone Giacomo è sostituito dal deputato Calandrone Pacifico.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (481-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ». Questo disegno di legge torna al nostro esame, perché modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Giraudo, relatore, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GIRAUDO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho ben poco da dire sulle modifiche apportate dal Senato trattandosi di emendamenti di pura forma.

L'articolo 3 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo: « Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è l'ufficiale d'anagrafe. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune. Ogni delegazione, o revoca, munita della firma autografa del delegato, deve essere approvata dal prefetto ».

Il Senato, giustamente, lo ha modificato nel modo seguente: « Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca

devono essere approvate dal prefetto » ritenendo che la revoca non ha bisogno della firma del delegato. La firma, quindi, si riferisce al solo caso della delega.

Trattasi, dunque, di una modifica di forma, perfettamente logica.

Quanto all'articolo 11, noi facevamo riferimento all'anagrafe del luogo ove le persone dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, all'anagrafe del comune dove hanno il domicilio.

Il Senato giustamente fa riferimento all'intero articolo 2 del disegno di legge, che non prevede solo il caso del comune dove si ha il domicilio, ma anche il caso del comune dove, non avendo il domicilio la persona, aveva il domicilio il padre o la madre, oppure il caso di coloro che sono senza domicilio.

Altra modifica infine è stata apportata all'articolo 13 dove il Senato ha soppresso il primo comma.

Credo che anche su questo punto non vi sia nulla da eccepire.

Propongo, quindi, alla Commissione di accettare queste modifiche.

TURCHI. Io so che, in base alle norme del Regolamento della Camera, la discussione deve essere contenuta sulle parti modificate dal Senato. Senonché, mi si è fatto osservare che questa legge, sulla cui utilità vi sono molti dubbi, crea invece con certezza delle notevoli difficoltà al funzionamento degli uffici anagrafici. Ed allora, facendo ammenda per la scarsa attenzione prestata al disegno di legge quando fu discusso la prima volta, fidando forse troppo nella relazione ministeriale in cui si diceva che il disegno di legge era stato elaborato attraverso riunioni fra gli organi ministeriali e i segretari comunali e i sindaci, prendendo per buono tutto questo, non abbiamo visto, come avremmo dovuto, quale era la effettiva portata del provvedimento che allora approvammo.

Ora, io desidererei fare alcuni rilievi, ma, vincolato dall'articolo 67 del Regolamento che impone di limitare l'esame e la discussione alle sole modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, chiedo a lei, signor Presidente, se, di fronte a questo fatto nuovo che mi è stato fatto presente dagli uffici anagrafici, vi è una via per poter riesaminare tutto il disegno di legge oppure se il Governo può, convinto delle ragioni che porterò, ritirare il disegno di legge stesso.

Le ragioni che sono state fatte presenti — e di cui ancora non ho fatto parola — sono molto serie.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione non possa fare altro che discutere il disegno di legge limitatamente alle parti modificate dal Senato. Per quanto riguarda la possibilità che il Governo ritiri il disegno di legge, non posso che dare la parola al suo rappresentante perché risponda su questa richiesta.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto si riferisce alla prima parte della richiesta dell'onorevole Turchi io penso che, evidentemente, creeremmo un gravissimo precedente se violassimo in maniera così aperta il Regolamento.

L'onorevole Turchi certamente ricorderà che quando fu votata quella disposizione del Regolamento, della cui applicazione oggi si dovrebbe discutere, si disse della necessità assoluta che ladove si è formato il comune consenso dei due rami del Parlamento, la legge sostanzialmente c'è, ed un riesame non può essere consentito.

Si formulò in quella discussione la questione che in ipotesi si possa toccare anche qualche parte non emendata quando sia in immediata correlazione (l'onorevole Turchi ricorderà che si parlò di correlazione o connessione) con gli emendamenti introdotti. Ma, al di fuori di questi casi di natura eccezionale, il riesame è precluso, prima ancora che da norme regolamentari, da una esigenza di logica legislativa, perché, evidentemente, non ci si fermerebbe mai più se, sulla base di un *jus penitendi*, si potesse riprendere la discussione di quei punti che nei due rami del Parlamento al primo esame non hanno sollevato difficoltà.

Quindi, mi sembra che il Regolamento ci precluda l'esame proposto dall'onorevole Turchi.

Quanto al quesito che l'onorevole Turchi formula al Governo, devo rispondere che anche se in ipotesi possano esserci dei punti che abbiano ad essere discussi e possano sollevare dei dubbi, questo progetto non è frutto di improvvisazioni, bensì di un esame lungamente meditato con l'intervento, così come si dice nella relazione, di una serie di organi comunali elettivi e non elettivi, che lo hanno esaminato a fondo ancora durante la passata legislatura.

L'onorevole Turchi ricorda che questo progetto era stato presentato sino dalla passata legislatura e ricorda che io ebbi occasione di illustrarlo in una riunione di amministratori e segretari comunali almeno quattro anni fa. Che proprio ora si vengano a fare delle am-

mende, è una cosa che sembra strana. Comunque, il Governo non ha certo intenzione di ritirare il disegno di legge. Se nell'applicazione del provvedimento si riscontrerà qualche inconveniente (ciò che in ipotesi è sempre possibile), si provvederà con un nuovo disegno di legge o con una proposta di legge di iniziativa parlamentare per evitare quelle difficoltà che potessero sorgere. Ma, allo stato attuale delle cose, il Governo non ha intenzione di ritirare il provvedimento, né, per il Regolamento della Camera, è possibile andare oltre all'esame degli emendamenti introdotti dal Senato intorno ai quali, per evitare di riprendere la parola, il Governo non ha difficoltà a dare la sua adesione.

TURCHI. Signor Presidente, in queste condizioni non ho da fare osservazioni sugli emendamenti, perché le difficoltà non derivano dalle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame delle modifiche apportate dal Senato agli articoli del disegno di legge. La prima modifica si riferisce all'articolo 3. Questo articolo, nel testo approvato dalla Camera, era del seguente tenore:

« Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è l'ufficiale d'anagrafe.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune. Ogni delegazione, o revoca, munita della firma autografa del delegato, deve essere approvata dal prefetto ».

Il Senato l'ha sostituito con il seguente:

« Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo trasmesso dal Senato.

(*E approvato*).

La seconda modifica apportata dal Senato è all'articolo 11. L'articolo era stato da noi approvato nel seguente testo.

« Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, nell'anagrafe del comune dove hanno il domicilio, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più comuni, si applica l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000.

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al comune ».

Il Senato ha modificato il secondo comma di questo articolo, sostituendolo con il seguente:

« Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più comuni, si applica l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo nel testo trasmesso dal Senato.

(*E approvato*).

L'articolo 11 risulta, pertanto, approvato nel seguente testo:

« Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del prece-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

dente articolo 2, nonché per chiunque consegua l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più comuni, si applica l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000.

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al comune».

L'ultima modifica il Senato l'ha apporziata all'articolo 13. L'articolo, approvato da noi, suonava così:

« Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge ».

Il Senato ha soppresso il primo comma di questo articolo. Pongo in votazione questa modifica.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente » (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (481-B).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	24
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelini Ludovico, Antoniozzi, Berloff, Bernieri, Berry, Bubbio, Capacchione, Cappugi, Conci Elisabetta, Cotellesa, De Biagi, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Graudo, Gullo, Jacometti, Marazza, Micheli, Pelosi, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigitola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI